



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente**;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e/o i componenti collegati in videoconferenza), la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02.08.2024 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto della Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato confermato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot. n. 166310 del 17.09.2026 con la quale il Dr. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi, Direttore della Zona Valdinievole della AUSL Toscana Centro, a rappresentarlo nell'odierna seduta della Giunta Esecutiva dichiarando
documento firmato digitalmente

fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera n. 5 del 26 febbraio 2026, con cui l'Assemblea dei Soci recepisce la delibera della Conferenza Aziendale dei Sindaci n. 3 del 24/10/2025 e approva il relativo "Accordo per la gestione Diretta e unitaria tra l'Azienda USL TC e le SdS, previsto dall'art. 71 bis l.r.t. 40/2005 e ss.mm.i., autorizzando il direttore alla sua sottoscrizione";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 26.02.2026, ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Salute (PIS) 2024-2026";

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Richiamata la seguente normativa:

- la Legge 23.03.1993 n. 84 "Ordinamento della Professione di Assistente Sociale";
- il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11.10.1994 n. 615 "Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale";
- il Decreto Ministeriale 25.3.1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";
- la riforma dell'Ordinamento Universitario, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, che aveva istituito la laurea in scienze del servizio sociale - classe 6 e la laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali classe 57/S, oggi sostituite dalla Laurea in Servizio Sociale classe L 39 e dalla Laurea Magistrale in Servizio Sociale e politiche sociali classe LM 87, previste dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicati nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 157 del 9 luglio 2007;
- la Legge 3 aprile 2001, n. 119, che ha esteso alle/agli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale già vigente per altre professioni, in considerazione dell'alto rilievo sociale della professione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, emanato a seguito della riforma universitaria del 1999, che ha proceduto al conseguente adeguamento della disciplina dell'ordinamento della professione e dell'albo, introducendo i profili di assistente sociale specialista e di assistente sociale e le corrispondenti sezioni A e B nell'albo professionale. Per poter esercitare le professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista sono richiesti, rispettivamente, il conseguimento della citata laurea classe L 39 o della laurea magistrale classe LM 87 e, successivamente, il superamento del relativo esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. Con questi titoli è possibile richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione di residenza, confermando la natura professionale del percorso;
- il D.M. Miur n. 270 del 22.10.2004, ed in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello"; inoltre prevede all'art.10, comma 5, lettera e) che nell'ipotesi in cui l'acquisizione delle conoscenze professionali sia preordinata all'inserimento della/del laureata/o nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea, le attività formative relative agli stages e ai tirocini

formativi si svolgano presso “imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali” previa stipula di apposite convenzioni;

- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Regolamento attuativo dell'art.1], comma 18 della legge n.4/1999 relativo alle modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento, con particolare riferimento all'art. 6 sul tirocinio”;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto Rettoriale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 (ultima modifica D.R. n.1521/2024 dell'8 agosto 2024, Protocollo n.166249 dell'8 agosto 2024), che all'art. 10, avente ad oggetto “Ricerca e didattica”, riporta “L'Università, con la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della sua Comunità, organizza e promuove la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive. Riconosce l'importanza della ricerca di base e applicata, promuove la sperimentazione scientifica, sviluppa rapporti con il mondo della produzione e del lavoro e con istituzioni pubbliche e private, in Italia e all'estero, attraverso contratti, convenzioni, consorzi e ogni altra forma utile al perseguimento delle finalità istituzionali”;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Pisa, emanato con Decreto Rettoriale n. 2711/2012 che all'art. 5, avente per oggetto “attività didattiche e formative, riporta “L'Università [...] promuove e stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione e opportunità di conseguimento di titoli congiunti.

Preso atto che le Università promuovono e attuano per le/i proprie/i studentesse/studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e regionale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;

Considerato che il tirocinio curriculare professionale, nella formazione di base e caratterizzante prevista dalla Laurea triennale L-39 e dalla Laurea Magistrale LM-87, rappresenta per le/gli assistenti sociali un elemento fondamentale e imprescindibile di acquisizione dei contenuti propri della disciplina professionale, nella continua feconda dialettica fra apprendimento teorico scientifico e conoscenza/abilità ricavata dalla sperimentazione sul campo nonché un'attività formativa finalizzata ad un più efficace e positivo inserimento nei contesti lavorativi dei servizi presenti sul territorio;

Considerato che il tirocinio curriculare professionale costituisce un'opportunità di formazione al ruolo professionale e di acquisizione dei riferimenti deontologici propri della professione di assistente sociale e di assistente sociale specialista, come esperienza guidata nella realtà quotidiana dei servizi sociali attivati dalle diverse istituzioni ed organizzazioni e/o degli studi professionali in cui opera il Servizio Sociale Professionale;

Preso atto che il tirocinio di ogni studentessa/studente implica necessariamente una competente attività di affiancamento da parte di professionista/i (assistente sociale o assistente sociale specialista) iscritte/i rispettivamente alla sezione B o alla sezione A dell'Albo professionale;

Convenuto che il corretto e qualificato svolgimento del tirocinio costituisce interesse comune per i soggetti coinvolti, in specie per l'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze politiche e sociali (corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale L-39 e per il Corso di Laurea Magistrale in Sostenibilità Sociale e Management del Welfare LM-87), per l'Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze politiche (corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale L-39 e per il Corso di Laurea Magistrale in Gestione e innovazione dei servizi sociali, imprenditorialità sociale e management del terzo settore LM-87) e per la Società della Salute Valdinievole, ognuno per le proprie autonome competenze e responsabilità;

Ritenuto importante e opportuno procedere alla sottoscrizione di una Convenzione fra l'Università degli Studi di Siena e la Società della Salute della Valdinievole per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari per il corso di laurea in scienze del Servizio Sociale (L-39) e per il Corso di Laurea Magistrale in Sostenibilità Sociale e Management del Welfare (LM-87);

Preso atto degli schemi di Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari predisposto dall'Università degli Studi di Siena e Pisa, di cui all'Allegato "A" e "B" del presente atto, quale parti integranti e sostanziali dello stesso;

Visto l'art. 71- septies – "Giunta esecutiva" della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali" come modificata dalla delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 13 del 30.12.2024;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Società della Salute della Valdinievole e Università degli Studi di Siena per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari per il corso di Laurea triennale in scienze del Servizio Sociale (L-39) e per il Corso di Laurea Magistrale in Sostenibilità Sociale e Management del Welfare (LM-87), di cui all'Allegato A del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di approvare lo schema di convenzione tra la Società della Salute della Valdinievole e Università degli Studi di Pisa per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari per il corso di Laurea triennale in scienze del Servizio Sociale (L-39) e per il Corso

di Laurea Magistrale in Gestione e innovazione dei servizi sociali, imprenditorialità sociale e management del terzo settore (LM-87), di cui all'Allegato B del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di autorizzare gli uffici competenti a procedere nell'espletamento di quanto necessario per giungere alla sottoscrizione delle Convenzioni specificando che i tirocinanti non sono soggetti a sorveglianza sanitaria e sono tenuti alla formazione specifica effettuata dalla SdS Valdinievole;
5. di autorizzare il Direttore della Società della Salute della Valdinievole alla sottoscrizione della Convenzioni con l'università degli Studi di Siena e con l'Università degli studi di Pisa per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari di cui sopra per la durata di 3 (tre) anni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
8. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
10. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Simona De Caro

IL DIRETTORE
Stefano Lomi